



Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per derrate alimentari sane, prodotte nel rispetto dell'ambiente e in modo equo (Iniziativa per alimenti equi)»

del 16 marzo 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per derrate alimentari sane, prodotte nel rispetto
dell'ambiente e in modo equo (Iniziativa per alimenti equi)», depositata
il 26 novembre 2015²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 ottobre 2016³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 26 novembre 2015 «Per derrate alimentari sane, prodotte
nel rispetto dell'ambiente e in modo equo (Iniziativa per alimenti equi)» è valida ed
è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 104b⁴ Derrate alimentari

¹ La Confederazione rafforza l'offerta di derrate alimentari di buona qualità e sicure,
prodotte nel rispetto dell'ambiente e delle risorse, degli animali e di condizioni di
lavoro eque. Stabilisce le esigenze in materia di produzione e trasformazione.

¹ RS 101

² FF 2015 7715

³ FF 2016 7479

⁴ L'iniziativa chiedeva l'introduzione della disposizione nella Costituzione federale quale
articolo 104a. Siccome nel frattempo l'articolo 104a (sicurezza alimentare) è entrato in
vigore, alla presente disposizione (derrate alimentari) proposta nell'iniziativa popolare per
alimenti equi viene assegnato il numero 104b; di questo adeguamento si è tenuto conto in
tutto il presente decreto. La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita
dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre
disposizioni vigenti della Costituzione federale e, se necessario, la adeguerà in tutto il
testo dell'iniziativa.

² Assicura che i prodotti agricoli importati utilizzati come derrate alimentari soddisfino in linea di massima almeno le esigenze previste nel capoverso 1; persegue questo obiettivo per le derrate alimentari altamente trasformate, le derrate alimentari composte e gli alimenti per animali. Privilegia i prodotti importati provenienti dal commercio equo e dalle aziende contadine che coltivano il suolo.

³ Provvede affinché siano ridotte le ripercussioni negative del trasporto e del deposito di derrate alimentari e alimenti per animali sull'ambiente e sul clima.

⁴ Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:

- a. emana prescrizioni sull'autorizzazione di derrate alimentari e alimenti per animali, nonché sulla dichiarazione del loro modo di produzione e di trasformazione;
- b. può disciplinare l'attribuzione di contingenti doganali e graduare dazi all'importazione;
- c. può concludere convenzioni vincolanti sugli obiettivi con il settore alimentare, in particolare con importatori e commercio al dettaglio;
- d. promuove la trasformazione e la commercializzazione di derrate alimentari provenienti dalla produzione regionale e stagionale;
- e. prende provvedimenti per limitare lo spreco di derrate alimentari.

⁵ Il Consiglio federale fissa obiettivi a medio e lungo termine e riferisce periodicamente sul loro raggiungimento. Se tali obiettivi non sono raggiunti prende provvedimenti supplementari o rafforza i provvedimenti già adottati⁵.

Art. 197 n. 12⁶

12. Disposizione transitoria dell'articolo 104b (Derrate alimentari)

Se entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 104b da parte del Popolo e dei Cantoni non è entrata in vigore una legge d'esecuzione, il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione mediante ordinanza.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 16 marzo 2018

Il presidente: Dominique de Buman
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2018

La presidente: Karin Keller-Sutter
La segretaria: Martina Buol

⁵ Testo rettificato dall'Assemblea federale il 7 marzo 2018.

⁶ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.